

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 196

del 17.07.2008

PREC242/08/L

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate da ANCE Catania e da ANCE Trapani – lavori di completamento di un complesso polivalente per scuole superiori di n. 29 aule e palestra, loc. Conca d'Oro – S.S. Annunziata Messina. S.A. Provincia Regionale di Messina, U.R.E.G.A. sez. di Messina.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 5 e 17 maggio 2008 sono pervenute all'Autorità le istanze di parere indicate in oggetto, che per identità oggettiva vengono riunite, con le quali l'ANCE Catania e l'ANCE Trapani lamentano che i prezzi progettuali posti a base di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, il cui bando è stato pubblicato nell'ottobre 2007, sono stati desunti dal prezzario 2004, anziché da quello vigente (pubblicato nel luglio 2007).

Le Associazioni istanti, che hanno presentato alla S.A., su segnalazione di alcune imprese associate, richiesta di aggiornamento dei prezzi, contestano le argomentazioni adottate dalla Provincia Regionale di Messina, secondo la quale, nel rispetto dell'articolo 18-ter della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., il responsabile del procedimento ha valutato la remuneratività dei prezzi posti in gara, comparando le voci di prezzo del computo metrico con le tariffe unitarie del prezzario 2004 e di quello 2007, ritenendo di non aggiornare i prezzi. A parere del responsabile del procedimento, infatti, lo scostamento fra i listini, pari al

4,85%, con un aumento dell'importo a base d'asta da €2.825.400,85 ad €2.962.439,67, non determina “*una significativa variazione economica*” di cui alla citata norma.

In sede di istruttoria procedimentale, inoltre, la S.A. ha rappresentato che le voci di prezzo che sono state desunte da analisi, in quanto non presenti nei listini 2004 e 2007, sono state rielaborate alla luce dei reali aumenti di manodopera e materiali intercorsi dall'ottobre 2006 (data di approvazione del progetto) all'ottobre 2007.

In base agli adeguamenti ISTAT, prosegue la S.A., dalla data di approvazione del progetto alla data di pubblicazione del bando, l'indice di rivalutazione è pari al 2,03%. La media fra i due valori è del 3,44%, variazione economica ritenuta dal RUP non significativa.

A parere dell'ANCE, di contro, le tabelle costo della manodopera hanno avuto un incremento del 14%; e l'applicazione del listino 2007 avrebbe comportato un incremento dell'importo a base d'asta dell'8,32%.

Si precisa che alla gara hanno presentato offerta n. 131 imprese.

Ritenuto in diritto

Con precedenti espressioni di parere, l'Autorità ha affrontato la questione della congruità dei prezziari utilizzati dalle stazioni appaltanti, evidenziando che il loro utilizzo non può prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruità in relazione alle condizioni di mercato.

Per quanto di interesse in questa sede, la sottostima delle quotazioni delle voci di prezzo, determina un ostacolo nei confronti degli operatori economici, tale da frenare la libera concorrenza fra gli stessi.

Nella fattispecie in esame, occorre far riferimento alla normativa regionale di cui all'articolo 18-*bis* della legge 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., in base al quale le stazioni appaltanti si attengono al prezzario unico regionale per i lavori pubblici, aggiornato ogni dodici mesi.

Il successivo articolo 18-*ter*, comma 2, dispone, inoltre, che le stazioni appaltanti, nel caso sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima dell'indizione della gara, devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento, motivato dall'assenza di significative variazioni economiche.

L'aggiornamento è previsto, quindi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo Prezziario Regionale e viene effettuato sulla base dei prezzi in questo riportati. In tal caso anche gli eventuali prezzi scaturenti da analisi relative a prezzi non previsti nel Prezziario Regionale devono essere aggiornati.

Il tenore letterale della citata norma induce a ritenere, fermo restando l'obbligo inderogabile di applicare il prezziario regionale vigente al momento della redazione del progetto, che la possibilità di non aggiornare i prezzi costituisce per la stazione appaltante una facoltà residuale, che necessita di puntuale e non generica motivazione, basata sull'assenza di significative variazioni economiche.

Infatti, il prezzo a base d'asta deve riferirsi ai valori effettivi di mercato, quali risultano dal prezziario vigente, in applicazione degli articoli 34 e 43 del d.P.R. 554/1999, che dispongono che il computo metrico definitivo dell'opera deve essere redatto utilizzando prezziari o listini ufficiali correnti nell'area interessata.

Nel caso in esame, tenuto conto della specifica disposizione normativa regionale, assume particolare rilevanza il momento della valutazione, da parte del responsabile del procedimento, dell'assenza "di significative variazioni economiche", in particolare per quanto attiene alle modalità di individuazione delle stesse variazioni.

Si deve al riguardo tener presente che il progetto posto alla base dell'appalto in esame, approvato nell'ottobre 2006, è stato redatto sulla base del prezziario 2004 nonché, per le voci di prezzo non presenti nel prezziario, sulla base di analisi di prezzo che hanno tenuto conto del costo della manodopera corrente al momento della redazione dello stesso.

Ai fini che rilevano in questa sede, della corretta modalità di valutazione, da parte del responsabile del procedimento, in ordine alla ricorrenza o meno di significative variazioni economiche, nei prezzi posti a base dell'appalto in esame, questa Autorità ritiene di dover effettuare le seguenti osservazioni.

Il prezziario utilizzato al momento della redazione del progetto è stato comparato con il listino prezzi corrente al momento della pubblicazione del bando di gara; ugualmente, per le tabelle della manodopera, il responsabile del procedimento avrebbe dovuto far riferimento a quelle utilizzate al momento della redazione del progetto.

Infatti, per una corretta attività di comparazione, in riferimento alla valutazione delle voci di prezzo non presenti nel prezziario, ma desumibili da analisi, occorre riferirsi al medesimo arco temporale utilizzato per il confronto fra i due listini prezzi.

In relazione, infine, all'elevato numero di concorrenti, non può che ribadirsi quanto già espresso da questa Autorità in analoghe fattispecie, circa l'inconferenza del dato, tenuto conto della primaria esigenza dell'impresa a conquistare lavoro, per motivi di sopravvivenza economica e di qualificazione.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la valutazione di significative variazioni economiche di cui all'articolo 18-*ter* della legge 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., deve essere effettuata, per le voci di prezzo desunte da analisi, prendendo a riferimento lo stesso arco temporale di quello utilizzato per il confronto fra i prezziari.

Il Consigliere Relatore

Andrea Camanzi

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24.07.2008